



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 22-03-2022 N. 26

OGGETTO:	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 DELL'ART. 37 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G., COME COMBINATO CON LE PREVISIONI DEL CAPO VI Zone "E" VERDE AGRICOLO PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** in Rosolini, alle ore 12:45 nella Residenza Municipale di Via Roma n. 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

SPADOLA GIOVANNI	SINDACO	P
SCHIFITTO MARIA CONCETTA	ASSESSORE	P
FRATANTONIO LUIGI	VICE SINDACO	P
GENNARO DINO	ASSESSORE	P
LIUZZO VINCENZO	ASSESSORE	P
CAPPELLO CONCETTA	ASSESSORE	A

Assiste, con le funzioni di Segretario il Segretario Generale

DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il Presidente Sig. **SPADOLA GIOVANNI** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente **Immediatamente Esecutiva**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

OGGETTO:	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 DELL'ART. 37 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G., COME COMBINATO CON LE PREVISIONI DEL CAPO VI Zone "E" VERDE AGRICOLO PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
-----------------	---

VISTO il D.A. n. 435/DRU del 21.09.1988 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Rosolini, del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione;

VISTO il Capo VI – zone “E” – verde agricolo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. ed in particolare l’art. 37 delle predette Norme Tecniche di Attuazione, qui di seguito riportato, ove al capoverso 1 è così disposto: << *Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.* >>;

DATO ATTO che a seguito di perplessità interpretative, è sorta la opportunità della interpretazione univoca a beneficio delle logiche generali alla base del PRG e coerente con l’obiettivo della disposizione stessa in merito al principio di “verde agricolo di salvaguardia “e l’applicazione nell’ambito delle norme disposte al Capo VI – zone “E” verde agricolo;

VISTO che il Decreto dell’Assessore al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 435/1988 oltre a riportare la delimitazione cartografica delle zone agricole presente nel P.R.G. (tre tipologie di zona E), e le previsioni di salvaguardia del paesaggistico-ambientale nulla precisa sulle peculiarità delle componenti che concorrono a qualificare lo spazio. La pianificazione territoriale pur potendo godere di un grado di libertà - ma non di arbitrio - maggiore di quello delle altre scienze economiche, deve consentire una più ampia diversità di tendenze e una più articolata possibilità di scelta di modelli applicativi. D'altra parte, poiché ogni disciplina, pur fondandosi stabilmente su un proprio criterio metodologico interno, riceve dalle circostanze storiche in cui opera stimoli e incentivi a una graduale trasformazione delle sue strutture logiche e operative, bisogna dire che oggi la pianificazione territoriale urbanistica sta vivendo una fase di rinnovamento, che implica una verifica e un opportuno ripensamento critico sia dei contenuti sia delle tecniche che sono state finora adottate

RITENUTO opportuno interpretare in modo autentico il predetto principio di “verde agricolo di salvaguardia” dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente, nell’ambito delle norme contenute al Capo VI delle predette NN.TT.AA.;

SI PROPONE

DI INTERPRETARE in modo autentico il predetto principio premettendo e precisando quanto qui di seguito precisato.

PREMESSO che la lettura della morfologia di una città si può effettuare a partire dal riconoscimento di parti urbane omogenee per conformazione e caratteri dei tessuti edificati. La presente interpretazione autentica è riferita al principio di “verde agricolo di salvaguardia” disposto dall’art. 37, per la sottozona agricola “E1”, delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., al fine di chiarire gli interventi ammessi e/o vietati nella predetta zona del territorio comunale << dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale>>” come più in generale combinato con le previsioni del Capo VI;

Il governo del territorio richiede di dotarsi di strumenti “di governo” in grado di superare la logica della separazione fra la “norma” urbanistica e la concreta capacità di “operare” e programmare, per attivare concrete politiche urbane e territoriali di sviluppo e/o salvaguardia degli elementi costitutivi del paesaggio agrario e più in generale dell’ambiente.

I presupposti, su cui poggia la presente proposta di “autentica interpretazione” della norma restrittiva contenuta all’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., riguarda la interpretazione della pianificazione del territorio agricolo di Rosolini, diretta su concetti tradizionali e sul buon senso, che integrano la pratica della pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi, presupposti dal predetto art. 37, di mantenimento dei valori paesaggistici, storici e culturali connessi alla conservazione delle forme tradizionali e di uso del suolo e delle risorse agricole, associate a quelli che si possono definirsi i “*saperi locali*” i quali contribuiscono ad identificare e connotare una particolare realtà storica, sociale, economica, culturale, ecc., così da preservare la struttura dello spazio in modo tale che si determini un armonico equilibrio tra popolazione, risorse produttive e ambiente fisico.

In questo contesto, l’individuazione delle caratteristiche specifiche delle forme di gestione dell’area agricola, consente di valorizzare la storia dei luoghi, di mantenerne la memoria nel tempo e di conservare appunto i “*saperi locali*” e la tutela sostenibile del paesaggio agricolo e dell’ambiente, ravvisando la necessità di procedere alla corretta interpretazione del principio di “verde agricolo di salvaguardia”, disposto all’art. 37 delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G., introdotto certamente allo scopo di definire una “area di pausa dello sviluppo della città” ove poter preservare il grado di qualità del suolo, entro i limiti di un ecosistema naturale o antropico, capace di mantenere la qualità del paesaggio e dell’aria e sostenere la salute e la dimora umana non alterando l’equilibrio delle componenti che caratterizzano la composizione del suolo.

RITENUTO che gli obiettivi della presente interpretazione autentica sono la corretta pianificazione e gestione del territorio agricolo (inteso come spazio), perseguendo l’indispensabile principio di salvaguardia dell’ambiente, che rappresenta uno dei cardine della funzione produttiva svolta dal territorio e della sua vitalità economica e sociale e quindi tale principio è posto per:

- Razionalizzarne l’uso del suolo, per proteggere le sue risorse naturali, estetico-culturali e produttive;
- Elevare e/o mantenere la qualità della vita degli abitanti garantendo ovunque sul territorio opportunità di promozione sociale, economica e culturale;
- Creare le premesse territoriali per conciliare le attività economiche e produttive con la salvaguardia dell’ambiente;
- Difendere i caratteri tradizionali del territorio nel rispetto delle generazioni passate e per trasmetterlo integro a quelle future.

CONSIDERATO in particolare che la zona E1, posta a nord – ovest del centro abitato, costituisce una vera e propria area di pausa, caratterizzata da siti ed aspetti geomorfologici, idrologici, archeologici ed ambientali di incomparabile varietà e bellezza (*come si legge a pag. 5 della Relazione tecnica del P.R.G.*) e inoltre, da altro contenuto della Relazione Tecnica del P.R.G. (Cap. XIX - La questione territoriale, comma 1 - Le scelte di urbanistica ambientale, lettera c) si rileva che il progettista evidenzia l’elevato valore del paesaggio indicando fra gli obiettivi il << *mantenimento della destinazione agricola di tutela ambientale di ampie zone di terreno agricolo ancora non compromesso, a ridosso del centro abitato, con forti limitazioni normative per l'utilizzazione extra-agricola, con lo scopo di non far perdere alla città il contatto simbiotico con il tipico paesaggio agricolo circostante*>>;

RILEVATO in particolare che:

- Gran parte della zona E1 è caratterizzato da una orografia che nell’ultimo ventennio si è rilevata vulnerabile sotto l’aspetto idrogeologico e per tanto è auspicata la adozione delle buone pratiche agricole ai fini dell’invarianza idraulica, finalizzate principalmente al controllo delle acque meteoriche superficiali che si originano sulla superficie agricola drenante a seguito di una sollecitazione pluviometrica indotta dal deflusso delle acque provenienti dall’altopiano, specie nella zona E1 posta a Nord - Ovest del centro abitato, che genera volumi e picchi di piena con

conseguenti fenomeni erosivi, con grave pregiudizio dell'ampia area territoriale a sud del "cavittone Rizzarelli".

- E' del tutto evidente che alle aree agricole non possono essere assegnate solo funzioni produttive ma anche la funzione di tutela ambientale.
- Le iniziative di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.
- Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

SI PRECISA quale interpretazione autentica che:

- Nel territorio rurale sono prioritariamente ammessi interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica accompagnata da pratiche anti erosive, specie in presenza di necessità riconosciute ineliminabili, di impermeabilizzazione dei suoli e dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta., osservato che, proprio a causa dell'ampio margine d'incertezza e di non scientificità che ancora caratterizza tanti aspetti della pianificazione territoriale, si sono verificate, a tutt'oggi, interventi che, essendo stati condizionati da scelte arbitrarie e spesso velleitarie, hanno dato risultati deludenti o, comunque, non risolutivi delle problematiche affrontate.
- La destinazione agricola dell'area è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli ma anche a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, con la conseguenza che, salvo diverse specifiche previsioni di salvaguardia paesaggistico-ambientale attraverso la delimitazione cartografica delle zone agricole presente nel P.R.G. (tre tipologie di zona E), sono state poste precise limitazioni all'edificazione e/o trasformazione e indicazioni vincolanti, volte a conservare le caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale, in conformità ad una precisa politica di sviluppo territoriale.

DI DARE ATTO che II CAPO VI delle Norme tecniche di attuazione dispone le previsioni e le modalità di intervento nelle Zone "E" - VERDE AGRICOLO, e per tanto si riporta il testo integrale delle NN.TT.AA., coordinato con l'interpretazione autentica da proporre al Consiglio Comunale è evidenziata dal testo sottolineato:

Art. 36 - Generalità e classificazione delle zone "E";

1. - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.
2. - Le zone agricole sono suddivise nelle seguenti sottozone:

- Zona "E1", zona agricola di salvaguardia ambientale, adiacente al centro abitato **e di pausa del margine urbano;**

- Zona "E2", zona agricola vera e propria;

- Zona "E3", zona agricola ricadente nell'Isola Amministrativa del territorio comunale;

3. - In queste zone sono consentite abitazioni e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di caratteri artigianale di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità così come previsti dall'art. 22 della L.R. 27/12/1978 n.71.

4. - In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti, hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della concessione stessa.

5. - La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi. Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.

La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo, entro i limiti delle dimensioni definite ai commi successivi.

Art. 37 - Zone "E1" - verde agricolo di salvaguardia

1. Comprende le zone agricole a più immediato contatto con il centro edificato e costituisce una zona di salvaguardia del verde agricolo attorno alla città, dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell'ambiente naturale.

Di fatto è costituita dalle aree di margine urbano di rispetto e di filtro fra le aree urbane e la campagna, allo scopo di definire una area di pausa dello sviluppo della città e preservare il grado di qualità del suolo, entro i limiti di un ecosistema naturale o antropico, mantenere la qualità del paesaggio e dell'aria, sostenere la salute e la dimora umana non alterando l'equilibrio del suolo, e l'invarianza idraulica connessa alla vulnerabilità idrologica;

2. - In questa zona si applicano i seguenti indici e parametri:

a) densità edilizia fondiaria per abitazioni: 0,03 mc/mq

b) unità fondiaria minima di intervento: mq. 10.000;

e) rapporto di copertura per fabbricati agricoli: 1/10

d) altezza massima alla gronda assoluta degli edifici: m. 4,00

e) distacco minimo dai confini: m. 10,00

f) distanza dalla viabilità interpodereale: m. 20,00, salvo distanze maggiori previste per la restante viabilità (comunale, provinciale, statale).

3. - Sono vietati in questa zona impianti zootecnici di qualsiasi tipo;

4. - In questa zona è imposto il mantenimento e la creazione di viali alberati, filari di alberi, gruppi di alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde. Per l'accesso e l'utilizzo delle limitrofe zone a parco naturale o archeologico o attrezzato, potranno essere individuate nelle zone agricole di salvaguardia ambientale percorsi pedonali o automobilistici da acquisire in base alla legge n. 865/1971;

5 – Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono equiparati a quelli previsti per la zona A1

L'interpretazione autentica del principio di “verde agricolo di salvaguardia” è così ulteriormente precisato:

Sono compatibili con le zone a funzione agricola, a condizione che venga garantita la tutela dell'integrità fisica e paesaggistica del contesto rurale e la valorizzazione del patrimonio territoriale, le attività e gli insediamenti che avvengono con modalità atte a prevenire i fenomeni e/o gli effetti di runoff (*deflusso, ruscellamento delle acque meteoriche*), compattamento, lisciviazione (*processo attraverso il quale gli elementi solubili del suolo, per effetto della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi, che rappresenta uno dei meccanismi di trasporto degli inquinanti che può determinare la contaminazione delle acque di falda*), ed erosione del suolo, conseguenti la alterazione indotte all'aspetto topografico ed alla morfologia del terreno.

In tale zona è (inoltre) ammesso:

- Il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- Che le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- Che i nuovi edifici agricoli, i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture dovranno assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il paesaggio, prevedendosi criteri di posizionamento rispettose dell'andamento naturale del terreno.
- Il mantenimento delle attività colturali tradizionali;
- Il vivaismo;
- L'attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici di modeste dimensioni;
- I maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
- L'attività ortive per autoconsumo;
- Gli insediamenti residenziali civili.
- Lo svolgimento di attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
- L'attività turistico ricettive e di ristorazione;

SONO VIETATI:

- La realizzazione di strutture (silos, ricoveri per macchine agricole, serbatoi idrici, etc.) che modifichino in maniera significativa il paesaggio;
- Le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi ivi compresi sbancamenti, riempimenti, muri di contenimento e recinzioni in muratura;
- L'abbattimento di piante d'alto fusto esistenti;
- Gli scarichi in fognature o corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P.;
- Realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- Attuare interventi che modificano il corso o la composizione delle acque e/o incidenti sull'indice di permeabilità del suolo, fatte salve le esigenze d'attività agricole esistenti e della invarianza idraulica;

- Realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili (campi fotovoltaici, pale eoliche, ecc.) escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- Realizzare nuove cave, serre e discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- Effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici e/o che alterino sostanzialmente l'orografia del sito;

Interpretazione autentica dell'art. 38 – Zone “E2” – verde agricolo

1. Comprendono la zona agricola vera e propria, non classificata come E1 nelle tavole di P.R.G., ricadente nella parte di territorio in cui ricade il centro abitato.
2. In questa zona si applicano i seguenti indici:
 - a) densità edilizia fondiaria per abitazioni: 0,03 mc/mq
 - b) unità fondiaria minima di intervento: mq. 5.000;
 - c) rapporto di copertura per fabbricati agricoli: 1/10
 - d) altezza massima: m. 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;
 - e) distacco minimo dai confini: m. 10,00
 - f) distanza dalla viabilità interpoderale: m. 20,00, salvo distanze maggiori previste per la restante viabilità (comunale, provinciale, statale);
3. Gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente sono equiparati a quelli previsti per la zona A;

Interpretazione di zona agricola ed interventi ammissibili:

1. **Sono attività agricole, ammesse** in zona E2 (art. 38) quelle di seguito indicate, così anche definite dall'art. 2135 del C.C.:
 - 1.1. La conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo;
 - 1.2. La silvicoltura;
 - 1.3. La raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco;
 - 1.4. Il vivaismo forestale in campi coltivati;
 - 1.5. Gli allevamenti zootecnici;
 - 1.6. Gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
 - 1.7. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.
2. **Sono attività integrative**, compatibili con le zone a funzione agricola, le seguenti attività:
 - 2.1. Per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
 - 2.2. Per la promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
 - 2.3. Comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

3. Sono compatibili con le zone a funzione agricola, comunque a condizione che venga garantita la tutela dell'integrità fisica e paesaggistica del contesto rurale e la valorizzazione del patrimonio territoriale, le seguenti attività, purché adottate con modalità di insediamento atti e prevenire i fenomeni e/o gli effetti di runoff (deflusso, ruscellamento delle acque meteoriche), compattamento, lisciviazione (processo attraverso il quale gli elementi solubili del suolo, per effetto della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi, che rappresenta uno dei meccanismi di trasporto degli inquinanti che può determinare la contaminazione delle acque di falda), ed erosione del suolo, conseguenti la alterazione indotte al

I

'aspetto topografico ed alla morfologia del terreno:

- 3.1. Le attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
- 3.2. L'attività di manutenzione del territorio e servizi ambientali;
- 3.3. L'attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto, anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
- 3.4. L'attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- 3.5. L'attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Siciliana;
- 3.6. LA produzione di energia, secondo quanto stabilito dal PEARS comunale e regionale, purché non alterino la morfologia agraria, vegetale e topografica esistenti, posta a protezione dell'ambiente naturale;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente atto, e s'intendono integralmente riportate e approvate nel presente dispositivo;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 37 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. , come combinato con le previsioni del Capo VI – zone “E” – verde agricolo, così come sopra riportata.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta modifica agli atti del P.R.G. vigente;

DI DICHIARARE la presente deliberazione quale proposta per il Consiglio Comunale

Di DICHIARARE che la presente sarà depositata presso la Segreteria comunale, pubblicata nel sito informatico dell'Ente e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà inviata per conoscenza all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Il Proponente

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica

Dr. Luigi Fratantonio

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 22-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SANTACROCE GIUSEPPE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to SCHIFITTO MARIA CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 22-03-2022 al 06-04-2022 con n. 576 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to LATINO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 22-03-22 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 07-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-03-2022 al 06-04-2022 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

[X] che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Rosolini, li 23-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE